Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 4 MARZO 1972:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » estratta a Roma il 6 gennaio 1970.

(3565)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 4 MARZO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975 (dalla serie 1ª/1975 alla serie 36ª/1975), emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 15 febbraio 1972; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(1418)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1339**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 380, 383, 384 relativi alla scuola diretta a fini speciali di ricerca e di applicazione per la formazione di educatori di comunità sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 380. — La scuola ha un proprio comitato direttivo costituito:

a) dal direttore della scuola, che lo presiede;

b) da sei docenti della scuola, designati dal consiglio dei professori;

c) da sei membri designati dalle amministrazioni pubbliche o private interessate alla formazione degli educatori;

d) da un rappresentante dell'associazione professionale degli educatori;

e) da sei rappresentanti eletti dagli allievi, due per ciascun corso;

f) da un rappresentante dell'amministrazione regionale. Fa parte del comitato direttivo anche il direttore dei corsi nominato a norma dell'art. 380, quarto comma, lettera *a*).

Il comitato direttivo:

a) ratifica la designazione del vice-direttore; nomina il direttore dei corsi, su proposta del direttore della scuola; ratifica le proposte di conferimento degli incarichi di docenza e di monitorato effettuato dal direttore della scuola, sentito il consiglio dei professori;

b) delibera il bilancio della scuola;

c) approva il regolamento delle scuole e le sue modificazioni, sentito il consiglio dei professori.

Art. 383. — La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni ed in successivo corso di qualificazione della durata di un anno per educatori già in possesso del diploma di educatore di comunità. La distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso è stabilita dal consiglio dei professori.

Possono essere ammessi al corso di formazione coloro che siano in possesso di un titolo di scuola secondaria di II grado.

L'ammissione è subordinata ad una valutazione della idoneità del candidato ad esercitare la professione ed a trarre profitto dalla formazione. Il limite numerico è fissato dal comitato direttivo.

Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie d'insegnamento della scuola, possono essere convalidati.

Art. 384. — Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico, tecnico e pratico.

Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione:

1) Deontologia professionale;

2) Elementi di sociologia;

3) Psicologia sociale con elementi di psicologia generale;
4) Psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia dinamica;
5) Pedagogia (biennale);
6) Pedagogia speciale;
7) Lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene;
8) Elementi di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva;
9) Istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale;
10) Legislazione minorile.

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione:
1) Tecniche educative ed organizzative di comunità (biennale);
2) Studio dell'ambiente;
3) Attività di gruppo e seminari (biennale);
4) Tirocinii professionali (biennale).

Sono insegnamenti teorici del corso di qualificazione:
1) Metodologia della ricerca ed elementi di statistica;
2) Pedagogia sperimentale;
3) Pedagogia speciale;
4) Sociologia dell'educazione;
5) Psicologia clinica;
6) Psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva.

Sono insegnamenti tecnici e pratici del corso di qualificazione:
1) Organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali;
2) Tecniche educative ed organizzazione delle comunità speciali;
3) Attività di gruppo e seminari;
4) Tirocinii professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1972
Atti del Governo, reg. n. 247, *foglio n.* 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1340**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia toracica;
Fisiopatologia chirurgica;
Dermatologia pediatrica;
Psicoterapia;
Patologia neonatale;
Neuroradiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1971, n. **1341**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Genetica umana;
Biologia molecolare;
Epidemiologia dei tumori umani;
Istochimica normale e patologica;
Chirurgia maxillo-facciale;
Endocrinologia;
Tisiologia;
Fisiopatologia respiratoria;
Malattie infettive;
Medicina nucleare.

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « Tecnica vivaistica » (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1342.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Borgo San Lorenzo.

N. 1342. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 1° maggio 1968, integrato con dichiarazioni del 1° luglio 1969 e 23 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1343.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di una porzione di terreno dal beneficio parrocchiale abbazia San Bartolomeo, in Campofilone.

N. 1343. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 17 marzo 1971, relativo allo stralcio di un terreno dal beneficio parrocchiale abbazia S. Bartolomeo, in Campofilone (Ascoli Piceno), a favore del seminario arcivescovile di Fermo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1972.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in ente morale l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1968, con il quale l'avv. Adrio Casati è stato confermato presidente dell'ente predetto, per il triennio 1968-1971;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di cui innanzi, per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 5 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Adrio Casati è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3493)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1972.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1967, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del collegio anzidetto per un nuovo quadriennio;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Viste le designazioni formulate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è ricostituito come segue per la durata di un quadriennio:

Zaccaria prof. dott. Giovanni, in rappresentanza della Corte dei conti;

Petrelli dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capozzi dott. Enrico, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(3494)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 350;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ancona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Antomarini dott. Umile, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

D'Ilio dott. Flavio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Catena geom. Libero, rappresentante del genio civile;

Lucconi dott. Libero, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Gregorio dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Papili Orlando, Nicoletti Luigi, Mucci Antonio, Rossini Livio, Binci Orlando, Negri Eleuterio e Urbisaglia Aristide, rappresentanti dei lavoratori;

Siniscalchi rag. Alfredo, Nobili dott. Gianfranco, Pelizza dott. Carlo e Tenaglia dott. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 273

(3495)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1971.

Istituzione della sezione di archivio di Stato di Oristano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Oristano una sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1971
Registro n. 31, *foglio n.* 14

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del risparmio postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 706, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del risparmio postale;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è costituita di due valori, nei tagli da L. 25 e da L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari di ciascuno dei due valori; colori: L. 25, vignetta in quadricromia e leggende in nero; L. 50, vignetta in quadricromia e leggende in rosso; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato ed è unica per i due valori, rappresenta un bambino che si affaccia da un gigantesco buono postale fruttifero, disposto in modo da ricordare la forma di una botte, per simboleggiare la sicurezza del risparmio postale. Le leggende sono le seguenti: in alto, in carattere corsivo minuscolo, la dicitura « LA REPUBBLICA INCORAGGIA E TUTELA IL RISPARMIO IN TUTTE LE SUE FORME », tratta dall'art. 47 della Costituzione; in basso a sinistra, in carattere romano, la parola « ITALIA »; a destra, l'indicazione del valore, rispettivamente « L. 25 » e «L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Registro n. 04 *Poste e telec., foglio n.* 002

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 381, con il quale è stata ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, la commissione provinciale per il collocamento;

Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, in base al quale è stato istituito nella provincia di Potenza l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, n. 423 del 7 luglio 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè confermato alla direzione dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di detta città, il dott. Domenico Garofolo, presidente della citata commissione, con il dott. Vincenzo Setari, attuale direttore dell'anzidetto ufficio provinciale, e il dott. Mario Minervini, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il rag. Alberto Spadafora;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Setari e il rag. Alberto Spadafora sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Potenza e, il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo, rispettivamente, del dott. Domenico Garofolo e del dott. Mario Minervini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 361

(3505)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 319, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 2848 del 27 maggio 1971 con la quale la Camera confederale del lavoro di Torino e provincia (C.G.I.L.) prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante signor Nazareno Pagani, perchè dimissionario, con il signor Maurizio D'Argento;

Vista la nota del 26 maggio 1971 con la quale il signor Nazareno Pagani rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione stessa;

Vista la nota n. 03528 del 15 giugno 1971 con la quale l'artigianato di Torino e provincia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione predetta, il proprio rappresentante dott. Carlo Lodovico Vergano, perchè dimissionario, con il sig. Giuseppe Jacona;

Vista la nota del 15 marzo 1971 con la quale il dottor Carlo Lodovico Vergano rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Maurizio D'Argento e il sig. Giuseppe Jacona sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Torino — quali rappresentanti, il primo, dei lavoratori (C.G.I.L.) e, il secondo, dei datori di lavoro (artigianato di Torino e provincia) — in sostituzione, rispettivamente, del sig. Nazareno Pagani e del dott. Carlo Lodovico Vergano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 362

(3498)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota del 13 settembre 1971 con la quale la Camera confederale del lavoro della C.G.I.L. di Imperia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i propri rappresentanti signori Enzo Aicardi e Angelo Bordini, perchè dimissionari, con i signori Pietro Rimbaudo e Eliseo Lagorio;

Viste le note del 13 settembre 1971 con le quali i signori Enzo Aicardi e Angelo Bordini rassegnano le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

I signori Pietro Rimbaudo e Eliseo Lagorio sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Imperia, quali rappresentanti dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione dei signori Enzo Aicardi e Angelo Bordini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 283

(3507)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 380, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio, n. 9639 del 10 luglio 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Paolo Lo Pumo, presidente della citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, con il dott. Carmelo Russo e il dott. Carmelo Russo, membro della commissione stessa designato a sostituire il presidente in caso di assenza, perchè nominato direttore dell'ufficio predetto, con il dott. Agostino Ronconi;

Decreta:

Il dott. Carmelo Russo e il dott. Agostino Ronconi sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio e, il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Paolo Lo Pumo e del dott. Carmelo Russo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 362

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1971, registro n. 10, foglio n. 87, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila, n. 15126 del 28 maggio 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dottor Luigi Iorio, presidente della citata commissione, con il dott. Attilio D'Alessandro, attuale direttore del predetto ufficio;

Decreta:

Il dott. Attilio D'Alessandro è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, in sostituzione del dott. Luigi Iorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 279

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota n. 6732 del 14 luglio 1971 con la quale la Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Sanremo prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Sergio Bastianelli, perchè dimissionario, con il sig. Bruno Sassarini;

Vista la nota n. 6773 del 6 agosto 1971 con la quale il sig. Sergio Bastianelli rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Bruno Sassarini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori (U.I.L.), in sostituzione del sig. Sergio Bastianelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 280

(3504)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 65, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del 21 giugno 1971, con la quale la Camera confederale del lavoro di Latina (C.G.I.L.), prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Davide Di Marcantonio perchè dimissionario, con il sig. Felice Mazza;

Vista la nota del 3 giugno 1971, con la quale il signor Davide Di Marcantonio rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Felice Mazza è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Davide Di Marcantonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 278

(3503)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 380, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota n. 1025 del 5 giugno 1971 con la quale la Camera confederale del lavoro della provincia di Sondrio (C.G.I.L.) prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i propri rappresentanti signori Antonio La Ragione e Giuseppe Lanza, perchè dimissionari, con i signori Virgilio Gianoncelli e Luigi Leoncelli;

Viste le note del 12 e 9 giugno 1971 con le quali, rispettivamente, i signori Antonio La Ragione e Giuseppe Lanza rassegnano le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

I signori Virgilio Gianoncelli e Luigi Leoncelli sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, quali rappresentanti dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione dei signori Antonio La Ragione e Giuseppe Lanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 285

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di imperia;

Vista la nota n. 1253 del 25 agosto 1971 con la quale l'Unione sindacale della C.I.S.L. di Imperia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i propri rappresentanti signori Franco Pullia e Armando Varesco, perchè dimissionari, con i signori Antonino Gazzano e Leonardo Pisani;

Viste le note dell'8 settembre 1971 con le quali i signori Franco Pullia e Armando Varesco rassegnano le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

I signori Antonino Gazzano e Leonardo Pisani sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Imperia, quali rappresentanti dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione dei signori Franco Pullia e Armando Varesco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 284

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.

Nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, indicante la corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 e quelle previste dalle disposizioni anteriormente vigenti;

Considerato che con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, si è provveduto, per il solo personale della carriera direttiva dell'Istituto superiore di sanità, ad approvare le tabelle delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato in particolare — per quanto concerne la carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità — che le disposizioni di legge già in vigore, relative ai ruoli organici ed alle carriere dell'Istituto superiore di sanità medesimo, prevedevano per le qualifiche più elevate della carriera ausiliaria suddetta una percentuale di posti maggiore rispetto a quella fissata dall'art. 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che pertanto a norma del combinato disposto degli articoli 18, ultimo comma, e 29, ultimo comma, dello stesso decreto n. 1077 del 1970, tali disposizioni restano ferme;

Visto l'art. 132, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, il quale dispone che, in fase di prima applicazione del decreto stesso, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica della carriera di concetto ed esecutiva, e della seconda qualifica della carriera ausiliaria vengono proporzionalmente aumentate nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale;

Considerato che al 30 giugno 1970 la consistenza del personale in soprannumero esistente nei vari ruoli è la seguente:

Carriera di concetto - Esperti biologi: posti in soprannumero uno, da riferire alla qualifica iniziale; Esperti chimici: posti in soprannumero uno, da riferire alla qualifica inziale;

Carriera esecutiva - Aiutanti tecnici biologi: posti in soprannumero sei, di cui tre da riferire alla qualifica iniziale e tre alla qualifica intermedia; Aiutanti tecnici chimici: posti in soprannumero tredici di cui dodici da riferire alla qualifica iniziale ed uno a quella intermedia; Aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia; posti in soprannumero otto di cui quatto da riferire alla qualifica iniziale e quattro a quella intermedia; Aiutanti: posti in soprannumero tredici di cui otto da riferire alla qualifica iniziale e cinque a quella intermedia;

Carriera ausiliaria - Sorveglianti tecnici: posti in soprannumero cinque da riferire alla qualifica iniziale;

Considerato, inoltre, che ai sensi del quinto comma del richiamato art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 occorre procedere alla istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale in data 7 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 9, con il quale veniva modificato il contingente del personale addetto al centro meccanografico unitario presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 7 marzo 1970, come appresso specificato: n. 1 capo reparto, n. 2 operatori e n. 3 perforatori;

Accertato che presso il centro meccanografico unitario dell'Istituto stesso prestano attualmente servizio numero sei impiegati;

Ritenuto che, ai sensi del quinto comma del citato art. 132, in relazione alla istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi, deve essere ridotto di altrettanti posti il corrispondente ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti, il cui organico viene pertanto ridotto da novanta ad ottantaquattro unità;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Istituto superiore di sanità sono stabilite nel modo seguente, con effetto dal 1° luglio 1970:

CARRIERA DI CONCETTO

Esperti biologi

		Posti in organico	Posti in aumento
370	Esperto capo	3	1
302 260	Esperto principale	11	
227 188 160	Esperto	10	
	Totale	24	

Esperti chimici

		Posti in organico	Posti in aumento
370	Esperto capo	3	1
302 / 260	Esperto principale	11	
227 / 188 / 160	Esperto	10	
	Totale	24	

Esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata

		Posti in organico
370	Esperto capo	3
302 / 260	Esperto principale	11
227 / 188 / 160	Esperto	10
	Totale	24

Servizi amministrativi e del personale

		Posti in organico
370	Segretario capo	3
297 / 255	Segretario principale	12
218 / 178 / 160	Segretario	11
	Totale	26

Museo sperimentale, segreteria didattica, biblioteca

		Posti in organico
370	Segretario capo	2
297 / 255	Segretario principale	9
218 / 178 / 160	Segretario	9
	Totale	20

CARRIERA ESECUTIVA

Aiutanti tecnici biologi

		Posti in organico	Posti in aumento
245	Aiutante tecnico superiore	5	2
218 / 188	Aiutante tecnico principale	21	1
168 / 143 / 128	Aiutante tecnico	20	
	Totale	46	

Aiutanti tecnici chimici

		Posti in organico	Posti in aumento
245	Aiutante tecnico superiore	3	3
218 / 188	Aiutante tecnico principale	12	5
168 / 143 / 128	Aiutante tecnico	12	
	Totale	27	

Aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno, fotografia

		Posti in organico	Posti in aumento
245	Aiutante tecnico superiore	5	2
218 / 188	Aiutante tecnico principale	21	2
168 / 143 / 128	Aiutante tecnico	20	
	Totale	46	

Aiutanti

		Posti in organico	Posti in aumento
245	Aiutante superiore	9	2
213 / 183	Aiutante principale	38	4
163 / 133 / 120	Aiutante	37	
	Totale	84	

Coadiutori meccanografi

		Posti in organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	1
218 / 188 / 168 / 143 / 128	Coadiutore meccanografo	5
	Totale	6

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Sorveglianti tecnici

		Posti in organico	Posti in aumento
165 / 143	Sorvegliante tecnico capo	90	3
133	Sorvegliante tecnico	130	
	Totale	220	

Personale addetto agli uffici

		Posti in organico
165 / 143	Commesso capo	6
133 / 115 / 100	Commesso	14
	Totale	20

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 206

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Misura delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 12 novembre 1971, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1972, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 12 novembre 1971 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegato al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1972, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Misura delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 12 novembre 1971 di mantenere immutato lo *status quo* in materia di quote e, pertanto:

1) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1972 nella misura di L. 4000 per ciascun iscritto;

2) le quote annuali di cui al punto precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello di cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(3355)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Misura delle quote annuali dovute dagli iscritti ai Consigli regionali o interregionali dell'ordine dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 12 novembre 1971, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha stabilito il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1972-1973;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 12 novembre 1971 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1972-1973.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per il biennio 1972-1973 ai consigli regionali o interregionali

Il consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *g*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 12 novembre 1971 di mantenere immutato lo *status quo* in materia di quote e, pertanto:

1) il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1972-1973 dovute ai rispettivi consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali è stabilito nella misura di L. 6000;

2) le quote annuali di cui al comma precedente sono ridotte a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Accompagnatori di bestiame - mercato carni	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Autotrasportatori . .	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Facchinaggio generico e facchinaggio svolto presso i mercati ortofrutticoli	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Portabagagli . .	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;
Taxisti	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947 con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Como;

Viste le note n. 8244 del 23 marzo 1971 e n. 579 dell'8 gennaio 1972 con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como rappresenta la necessità di ricostituire la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Como è ricostituita come segue:

Bollini rag. Carlo, Frigerio dott. Giancarlo e Salvagni rag. Gianmaria, in rappresentanza degli industriali;

Buscarini rag. Severo Elio, Riva Stefano e Rossi Orazio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Autorizzazione alla società « Neutra fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Neutra fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Neutra fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Autorizzazione alla società « Centro per la revisione e gestione aziendale - CERGA - S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Centro per la revisione e gestione aziendale - CERGA - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Centro per la revisione e gestione aziendale - CERGA - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa carpentieri La Gavardese » a r. l., con sede in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia alla soc. « Cooperativa carpentieri La Gavardese, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa carpentieri La Gavardese, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Francesco Durante in data 30 novembre 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Giorgio Zecca ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Classificazione tra le provinciali di trentadue strade in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 7 luglio 1971, n. 1, con la quale l'amministrazione provinciale di Verona ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti 32 strade comunali:

1) Caprino-Lumini, strada provinciale n. 9 in località albergo Sceriffo, dell'estesa di km. 7 + 650;

2) Corbiolo-Bellori, dell'estesa di km. 9 + 100;

3) Roverè-Sartori-San Francesco, dell'estesa di km. 6 + 600;

4) Pian delle Fittanze-Podesteria-Tracchi per Castelberto, dell'estesa di km. 20 + 450;

5) Bonavigo-Pilastro, dell'estesa di km. 2 + 100;

6) Bonavigo-Ordi-San Vito di Legnago, strada statale n. 10, dell'estesa di km. 7 + 900;

7) Caselle di Pressana-Michellorie-La Motta da Albaredo d'Adige, della estesa di km. 7 + 600;

8) Beccascogliera: da Villabartolomea al confine con la provincia di Rovigo per San Pietro Polesine, dell'estesa di km. 10 + 100;

9) Strada provinciale n. 21-Isola Rizza-Bonavicina-strada statale n. 434 a San Zeno di Cerea, dell'estesa di km. 13 + 850;

10) Bonferraro-Pampuro, confine provincia di Mantova, dall'estesa di km. 4 + 000;

11) Ferrara di M. Baldo-Cambriga, bivio strada Graziani, dell'estesa di km. 2 + 600;

12) Roncà-Brenton, dell'estesa di km. 5 + 500;

13) Tregnago-San Vincenzo-Mezzane, dell'estesa di km. 3 + 200;

14) Stallavena-Fane, dell'estesa di km. 8 + 300;

15) Cà del Diavolo-Sprea-Bolca, dell'estesa di km. 8 + 250;

16) strada della Liana, dell'estesa di km. 7 + 250;

17) Bovolone-Roverchiara, dell'estesa di km. 9 + 850;

18) Rivoli-Ceredello di Caprino V., dell'estesa di km. 2 + 880;

19) Illasi-Vago di Lavagno, dell'estesa di km. 4 + 200;

20) Canove di Legnago-Boschi S. Marco, dell'estesa di km. 2 + 600;

21) Vallese-Villa Fontana, strada statale n. 434-Mazzantica-Raldon, dell'estesa di km. 10 + 850;

22) Valfonda di Belfiore-Veronella, dell'estesa di km. 7 + 390;

23) Albarè di Costermano-Bardolino, dell'estesa di km. 5 + 300;

24) strada statale n. 12-Engazzà-Bionde-Valmorsel-strada provinciale n. 22, dell'estesa di km. 9 + 700;

25) San Martino B.A.-Marcellise-Castagnè, dell'estesa di km. 15 + 930;

26) Montecchia di Crosara-Castelcerino-Soave, estesa di km. 12 + 800;

27) Monte Tajà di Pastrengo-Lazise, dell'estesa di km. 2 + 900;

28) strada provinciale n. 5 a Pastrengo-strada statale n. 450, della estesa di km. 0 + 750;

29) strada provinciale n. 34-*c*-bivio per Ceredo-Ronconi, estesa km. 4 + 100;

30) strada statale n. 10-Tavanara-strada provinciale n. 23, di km. 1 + 700;

31) strada statale n. 12 in località Caselle-Campalano-Correzzo-strada provinciale n. 23, dell'estesa di km. 4 + 600;

32) strada provinciale n. 21-Cà degli Oppi-strada statale n. 434 a Bovolone, dell'estesa di km. 6 + 000;

per un'estesa complessiva di km. 226 + 000;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 dicembre 1971, n. 1816, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole in proposito;

Ritenuto che le strade stesse possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 226 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Variazione del decreto ministeriale 24 luglio 1971 concernente la determinazione del valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1971, concernente la determinazione del valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Varese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 12 agosto 1971;

Ritenuta la necessità di distinguere nel succitato decreto i singoli elementi che compongono il valore delle prestazioni in natura e cioè, alloggio, luce, riscaldamento e acqua;

Decreta:

Il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Varese indicato nel decreto ministeriale 24 luglio 1971, è composto dai seguenti elementi:

Alloggio	L. 3.500	mensili
Luce	» 1.500	»
Riscaldamento	» 2.900	»
Acqua	» 500	»

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: RAMPA

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Aggregazione alla cassa unica assegni familiari del personale dipendente dall'International Broadcast Institute.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'International Broadcast Institute tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del predetto istituto presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dagli istituti di istruzione e di educazione in quanto diretta a scopi educativi, di istruzione, di studio, di ricerca scientifica e di beneficenza;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente dall'International Broadcast Institute la tabella *A* allegata al testo unico citato con le modalità della categoria del commercio;

Decreta:

Con decorrenza dalla data 4 dicembre 1970 e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del personale dipendente dall'International Broadcast Institute la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità della categoria del commercio.

Roma, addì 21 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: RAMPA

(3510)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica generale con carattere locale delle aziende industriali operanti nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 536, del 16 febbraio 1972, l'avv. Giacobbe Marinelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(3573)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 217, del 16 febbraio 1972, il dott. Enrico Dello Sbarba è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(3575)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, n. 1506, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1972, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 28, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, comunicata all'istituto con foglio 25 novembre 1968, n. 5167 e nei confronti del sig. Antonio Ricciardi.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione di cui sopra non risulta, sia pure succintamente, motivata.

(3374)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di terreno sito in comune di Soleminis

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1972, n. 13, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 3760, sito al km. 14 + 000 della strada statale n. 387 in comune Soleminis, identificato nei registri catastali al foglio 5, p. f. 66 ½ ed al foglio n. 6, p. f. 55 ½.

(3249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 6 luglio 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Inzaghi Natale, ispettore ruolo tecnico antincendi, l'11 settembre 1970 in Venezia. — In occasione di una disastrosa calamità naturale, non esitava, con eccezionale abnegazione, unitamente a due subalterni, a tuffarsi ripetutamente, incurante del grave rischio personale, nelle sconvolte acque lagunari, riuscendo a trarre in salvo alcune persone, rimaste imprigionate in un battello affondato.

Sari Nerio, vigile del fuoco, l'11 settembre 1970 in Venezia. — In occasione di una disastrosa calamità naturale, non esitava, con spiccato senso del dovere, unitamente ad un superiore ed un collega, a tuffarsi ripetutamente, incurante del grave rischio personale, nelle sconvolte acque lagunari, riuscendo a trarre in salvo alcune persone, rimaste imprigionate in un battello affondato.

Sopracordevola Andrea, vigile del fuoco, l'11 settembre 1970 in Venezia. — In occasione di una disastrosa calamità naturale, non esitava, con spiccato senso del dovere, unitamente ad un superiore ed un collega, a tuffarsi ripetutamente, incurante del grave rischio personale, nelle sconvolte acque lagunari, riuscendo a trarre in salvo alcune persone, rimaste imprigionate in un battello affondato.

Medaglie di bronzo

Re Salvatore, vice brigadiere dei carabinieri, il 29 marzo 1970 in Baragiano (Potenza). — Non esitava ad addentrarsi ripetutamente, con altro animoso, in una abitazione in fiamme per trarre in salvo un'anziana persona e per scongiurare il pericolo di più gravi danni, costituito dalla presenza di alcuni contenitori di gas liquido.

Bufo Giuseppe, carabiniere, il 29 marzo 1970 in Baragiano (Potenza). — Non esitava ad addentrarsi ripetutamente, con altro animoso, in una abitazione in fiamme per trarre in salvo una anziana persona e per scongiurare il pericolo di più gravi danni, costituito dalla presenza di alcuni contenitori di gas liquido.

Viale Leonello, guardia di pubblica sicurezza, l'8 luglio 1970 in Milano. — Con tempestivo e coraggioso intervento, traeva in salvo un uomo che, scavalcato il parapetto di un ponte, si era gettato, a scopo suicida, nelle acque sottostanti.

Nencioni Sergio, il 28 luglio 1970 in Pisa. — Con coraggio e tempestività, si tuffava nelle profonde acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo, con l'aiuto di altri generosi, un ragazzo in gravi difficoltà.

Stasi Oloferne, brigadiere di pubblica sicurezza, il 9 agosto 1970 in Barletta (Bari). — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi presso un deposito di materiale edile, con pronta determinazione e profonda dedizione al dovere si prodigava, insieme ad un commilitone, nelle rischiose operazioni di soccorso alle persone in pericolo, nonchè di spegnimento delle fiamme e di contenimento dei danni.

Capra Odoardo, appuntato di pubblica sicurezza, il 9 agosto 1970 in Barletta (Bari). — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi presso un deposito di materiale edile, con pronta determinazione e profonda dedizione al dovere si prodigava, insieme ad un commilitone, nelle rischiose operazioni di soccorso alle persone in pericolo, nonchè di spegnimento delle fiamme e di contenimento dei danni.

Sangiorgi Cesare, 1° ispettore ruolo tecnico antincendi, il 12 agosto 1970 in S. Stefano di Ravenna. — Incurante del grave rischio personale, non esitava a calarsi, dal tetto in una abitazione, nell'intento di catturare uno squilibrato armato

Vignudelli Angelo, vigile del fuoco, il 18 settembre 1970 in Ravenna. — Animato da un impulso di profonda generosità, non esitava a tuffarsi nelle agitate acque del mare, riuscendo a trarre in salvo un bagnante in procinto di affogare.

De Nisco Benino, brigadiere dei carabinieri, il 20 settembre 1969 in Brindisi Montagna (Potenza). — Informato che in un'abitazione si era sviluppato un violento incendio, interveniva con coraggio e tempestività, riuscendo ad estrarre una bombola in fiamme e ad arrestare la fuoruscita di gas.

(3375)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Belvedere A7 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 febbraio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Belvedere A7 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 luglio 1972.

(3369)

Scioglimento della Società cooperativa italiana dell'arte lirica, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 febbraio 1972, la Società cooperativa italiana dell'arte lirica - SCIDAL, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia, in data 7 maggio 1960, rep. 12507, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Eustachio Celli.

(3371)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Pallotta », con sede in Perugia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 febbraio 1972, la società cooperativa edilizia « La Pallotta », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri, in data 17 ottobre 1953, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3372)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente ligniti Valdarno », con sede in Castelnuovo dei Sabbioni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 febbraio 1972, il prof. dott. Paolo Ricci è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente ligniti Valdarno » (E.L.V.), con sede in Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo), in sostituzione del dott. Ettore Andrea Goti.

(3373)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Fiorelli », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 febbraio 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « Fiorelli », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 12 gennaio 1958, rep. 5042, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Marino Del Giudice.

(3370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 2 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,88	586,88	586,60	586,88	587,20	586,88	586,95	586,88	586,88	586,85
Dollaro canadese	586,45	586,45	587 —	586,45	587 —	586,45	586,65	586,45	586,45	586,45
Franco svizzero	151,68	151,68	151,54	151,68	151,70	151,69	151,71	151,68	151,68	151,68
Corona danese	84,105	84,105	84,18	84,105	84,10	84,15	84,09	84,105	84,10	84,10
Corona norvegese	88,67	88,67	88,71	88,67	88,60	88,67	88,68	88,67	88,67	88,70
Corona svedese	122,76	122,76	122,705	122,76	122,30	122,75	122,755	122,76	122,76	122,75
Fiorino olandese	184,82	184,82	185,04	184,82	185 —	184,80	184,82	184,82	184,82	184,80
Franco belga	13,3950	13,395	13,40	13,3950	13,40	13,40	13,3975	13,3950	13,39	13,39
Franco francese	115,835	115,835	115,98	115,835	115,70	115,82	115,85	115,835	115,83	115,80
Lira sterlina	1529,70	1529,70	1530 —	1529,70	1529,25	1529,80	1529,90	1529,70	1529,70	1529,70
Marco germanico	184,535	184,535	184,55	184,535	184,60	184,50	184,54	184,535	184,53	184,50
Scellino austriaco	25,365	25,365	25,35	25,365	25,38	25,35	25,36	25,365	25,36	25,35
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,68	21,69	21,50	21,68	21,67	21,69	21,69	21,70
Peseta spagnola	8,9065	8,9065	8,91	8,9065	8,90	8,90	8,906	8,9065	8,90	8,90

Media dei titoli del 2 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	92,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste)	94,05
» 5 % (Beni esteri)	93,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92 —
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96.475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95.825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100.50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stat

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1972

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,915	Franco belga	
Dollaro canadese	586,55	Franco francese	
Franco svizzero	151,695	Lira sterlina	
Corona danese	84,097	Marco germanico	
Corona norvegese	88,675	Scellino austriaco	
Corona svedese	122,757	Escudo portoghese	
Fiorino olandese	184,82	Peseta spagnola	

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1971, registrati alla Corte dei conti il 12 gennaio 1972, registro n. 1 Presidenza, pagine 118, 119, 120, con i quali sono stati banditi tre concorsi per titoli a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente la istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 44, ultimo comma, della citata legge che determina la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi innanzi indicati;

Viste le designazioni effettuate dal presidente del Consiglio di Stato per i due componenti della commissione appartenenti al detto consesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi per titoli, banditi con i citati decreti del 28 dicembre 1971, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, è così costituita:

Presidente:

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Aru prof. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Capaccioli prof. Enzo, docente universitario;
Del Prete prof. Pasquale, docente universitario;
Franchini prof. Flaminio, docente universitario.

Il direttore di sezione dott. Riccardo Malpica, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvederà con la dotazione del capitolo 1081 del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 305

(3876)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a nove posti di ragioniere in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) diploma di ragioniere e perito commerciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del prescritto titolo di studio, nonchè l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

9) le prove facoltative prescelte tra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D)* dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte e un colloquio, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12-13 maggio 1972, con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa, e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del caseliario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo può presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi armati dello Stato possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova, non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972
Registro n. 2, foglio n. 216

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Colloquio:

a) materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

d) elementi di diritto civile: libro 3° (della proprietà), libro 4° (delle obbligazioni), libro 5° (del lavoro) del codice civile;

e) nozioni sulle leggi cambiaria e fallimentare;

f) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

Prove facoltative:

1) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;

2) elementi di statistica;

3) calcolo meccanico;

4) dattilografia.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto di . . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3347)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine fissato per il funzionamento della commissione giudicatrice del bando di concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1609 del 16 febbraio 1972, il termine di sessanta giorni previsto dallo art. 9 del bando di concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli per il funzionamento della relativa commissione giudicatrice già fissato all'11 marzo 1972 e prorogato di sessanta giorni e precisamente al 10 maggio 1972.

(3757)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fonditore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, registro n. 29 Difesa - personale civile, foglio n. 27, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fonditore » comune.

(3298)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa - personale civile, foglio n. 241, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » comune.

(3299)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1971, registro n. 46 Difesa - personale civile, foglio n. 333, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » qualificato.

(3300)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a dodici posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1971, registro n. 45 Difesa - personale civile, foglio n. 301, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « aggiustore meccanico » qualificato.

(3301)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a sette posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1971, registro n. 40 Difesa - personale civile, foglio n. 387, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname » qualificato.

(3302)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fonditore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa - personale civile, foglio n. 240, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fonditore » qualificato.

(3303)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1971, registro n. 42 Difesa - personale civile, foglio n. 257, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « meccanico » qualificato.

(3304)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore radiotelegrafonico » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 28 Difesa - personale civile, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore radiotelegrafonico » qualificato.

(3305)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a nove posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1971, registro n. 40 Difesa - personale civile, foglio n. 275, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati » specializzato.

(3306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1449/71, in data 22 marzo 1971, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 181/72 del 25 gennaio 1972, con il quale veniva eliminata dal concorso la condotta di Monticelli Brusati;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 14 febbraio 1972;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Francesconi Giovanni	punti	73,158
2. Gilardoni Onorato	»	73,071
3. Sardini Sandrino	»	63,642
4. Della Torre Carlo	»	63,374
5. Curto Albino	»	62,677
6. Tinti Domenico .	»	59,953
7. Omodei Gianni	»	58,430
8. Simoncini Stefano	»	58,000
9. Morosini Augusto	»	57,468
10. Simoncini Antonio	»	56,996
11. Repetti Carlo	»	56,683
12. Bordoni Lorenzo	»	56,656
13. Calzolaro Umberto	»	55,860
14. Dani Enzo	»	55,312
15. Comincini Renato	»	54,207
16. Vassura Giovanni	»	52,805
17. Bonomi G. Bartolo .	»	51,639
18. Di Benedetto Gaetano	»	50,416
19. Bonfiglio Antonino . .	»	50,396
20. Monchieri G. Franco	»	50,233
21. Cremonese Agostino .	»	49,751
22. Davì Francesco .	»	47,819
23. Gelera Enrico	»	46,927
24. Tomasoni Andrea	»	43,540
25. Tacsi Giuliano	»	42,999

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 15 febbraio 1972

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 406/72 in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei venticinque candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1. Francesconi Giovanni: Ponte di Legno;
2. Gilardoni Onorato: Padenghe-Moniga;
3. Sardini Sandrino: Mairano-Brandico-Longhena;
4. Della Torre Carlo: Malonno;
5. Curto Albino: Leno 2ª;
6. Tinti Domenico: Bagolino (Ponte Caffaro-Bondone (Trento);
7. Omodei Gianni: Tremosine;
8. Simoncini Antonio: Zone;
9. Repetti Carlo: Valvestino-Magasa-Capovalle;
10. Bordoni Lorenzo: Lozio;
11. Calzolaro Umberto: Pertica Alta-Pertica Bassa.

Ai candidati dott. Simoncini Stefano e Morosini Augusto (8° e 9° in graduatoria) non viene assegnata alcuna condotta, perché quelle da loro indicate con preferenza nella domanda di partecipazione al presente concorso sono già state conferite ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 15 febbraio 1972

Il medico provinciale: RAFFO

(3384)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1972, n. **2.**

Sottoscrizione od acquisto di azioni della S.p.a. Trafori dello Spluga e dello Stelvio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'8 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni della « S.p.a. Trafori dello Spluga e dello Stelvio » fino alla concorrenza dell'importo di L. 75.720.000.

Art. 2.

All'onere di L. 75.720.000 di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità di L. 22.500.000 al capitolo 1155: « Residui passivi del bilancio 1970 » e di L. 53.220.000 al cap. 1155 del bilancio per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 gennaio 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: BIANCO

(3191)

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1972, n. **3**.
Norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto case popolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'8 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'amministrazione ordinaria dell'Istituto case popolari di Bolzano provvede un consiglio di amministrazione composto di undici membri come segue:

1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative scelti su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

2) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

3) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative nominato su una terna proposta dalle organizzazioni medesime;

4) tre rappresentanti dei comuni di cui due designati dalle comunità di valle ed uno dal comune capoluogo di provincia;

5) due rappresentanti dell'assessorato provinciale competente scelti fra i funzionari della carriera direttiva, di cui uno amministrativo e l'altro tecnico.

Il collegio dei sindaci e composto di tre persone come segue:

1) da due esperti di cui uno con funzione di presidente, designati dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

2) da un esperto rappresentante l'assessorato finanze, scelto fra i funzionari della carriera direttiva.

Il collegio dei sindaci riferisce al consiglio provinciale ed alla giunta provinciale.

La composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Le funzioni di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci sono incompatibili con quelle di consigliere regionale e comunale.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente, scelto dagli undici componenti, sono nominati dalla giunta provinciale per la durata della legislatura.

Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'Istituto case popolari possono essere sciolti dalla giunta provinciale quando non adempiano in modo grave o ripetutamente agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto dell'istituto o quando per qualsiasi ragione non siano in grado di funzionare, nominando un commissario. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci.

Art. 3.

La composizione del personale che a qualsiasi titolo presta servizio presso l'Istituto case popolari deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. Tale proporzione deve essere riferita alle singole categorie.

A tal fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole carriere, saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al precedente comma.

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti si prescinderà dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla commissione giudicatrice, purchè i candidati dei rispettivi gruppi linguistici, ammessi ai concorsi, raggiungano il punteggio minimo previsto per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi, che siano risultati idonei.

Art. 4.

L'Istituto case popolari di Bolzano è sottoposto alla vigilanza della giunta provinciale: a questa spetta l'approvazione dello statuto.

Nell'esercizio del controllo di cui alla legge provinciale 4 aprile 1960, n. 6, la giunta provinciale invia apposito commissario per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti.

Art. 5.

Le prime due proposizioni del primo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, sono sostituite dalla seguente:

«La sezione edilizia popolare ed economica del comitato urbanistico provinciale è formata dai membri del comitato di cui alle cifre 14, 19 e 22 dell'art. 3 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, integrata dal dirigente dell'ufficio edilizia popolare ed economica, dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato e per i progetti di rispettiva competenza, da un rappresentante dell'Istituto case popolari, da un rappresentante della cooperativa o da un rappresentante tecnico della GESCAL».

Art. 6.
Norme transitorie

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa il commissario governativo nominato per l'amministrazione straordinaria dal Ministro per i lavori pubblici con decreto 20 gennaio 1960, n. 797, successivamente rinnovato.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 gennaio 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: BIANCO

(3192)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.